



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 12 Marzo 2019

L'AGENDA DEI LAVORI

- 1) RICALCOLO DEI VITALIZI DEI CONSIGLIERI REGIONALI DEL TRENINO-ALTOADIGE E DIVIETO DI CUMULO: DUBBI SULLA RETROATTIVITÀ
- 2) L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PUÒ, SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE, RIFIUTARE LE CURE INDISPENSABILI PER IL MANTENIMENTO IN VITA DEL DISABILE ?

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 19 MARZO e nella camera di consiglio del 20 MARZO 2019.

In allegato le relative sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sitowww.cortecostituzionale.it alla voce "calendario dei lavori".

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce "atti di promovimento".

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 12 marzo 2019



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento dell' 11 marzo 2019

UDIENZA PUBBLICA 19 MARZO 2019

VITALIZI DEI CONSIGLIERI REGIONALI DEL TRENINO-ALTO ADIGE - NORMA INTERPRETATIVA SUI CRITERI DI DETERMINAZIONE - RIDUZIONE E LIMITE DI CUMULO DEGLI ASSEGNI VITALIZI

Regioni - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Trattamento economico e regime previdenziale dei consiglieri regionali - Misura di riferimento per gli assegni vitalizi - Interpretazione autentica della legge regionale n. 6 del 2012 - Applicazione retroattiva. (R.O. 72/2017).

Regioni - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Consiglieri regionali - Riduzione sull'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità - Limite di cumulo di assegni vitalizi diretti o di reversibilità - Denunciata applicazione, con effetto retroattivo, del divieto di cumulo con il limite massimo di 9.000 euro lordi mensili e/o della riduzione di una percentuale del 20 per cento dell'assegno vitalizio erogato dalla Regione a tutti i titolari di assegno vitalizio regionale e parlamentare, diretto o indiretto, senza gradualità di sorta. (R.O. 133/2018, 134/2018, 135/2018, 176/2018).

(R. O. 72/2017, 133/2018, 134/2018, 135/2018, 176/2018)

Il Tribunale di Trento (R.O. 72/2017) solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 11 luglio 2014, n. 4 [Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti]. Le disposizioni censurate intervengono sui criteri di quantificazione dei vitalizi dei consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige, interpretando retroattivamente la legge regionale n. 6 del 2012. Le norme sono censurate "nella parte in cui applicano con efficacia retroattiva la nozione di "valore attuale medio", prevedendo l'obbligo di restituzione di somme e/o quote del Fondo Family già percepite legittimamente da ex Consiglieri regionali sulla base della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6". Secondo la prospettazione del giudice rimettente, il quale contesta la qualificazione di legge di interpretazione autentica della normativa denunciata, la modifica con efficacia retroattiva disposta avrebbe leso irragionevolmente la tutela dell'affidamento dei privati nella certezza dell'ordinamento giuridico.

Il Tribunale di Trento, con quattro ordinanze di analogo tenore (R.O. 133/2018, 134/2018, 135/2018, 176/2018), dubita anche della legittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 della Legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 11 luglio 2014, n. 5 [Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino - Alto Adige) [...] nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica]. La disposizioni che disciplinano la riduzione e il limite di cumulo degli assegni vitalizi diretti e degli assegni vitalizi di reversibilità sono censurate "nella parte in cui dispongono, con effetto retroattivo, permanente e irreversibile, il divieto di cumulo stabilendo il limite massimo di € 9.000,00 lordi mensili e/o la riduzione del 20% dell'assegno vitalizio erogato dalla



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Regione a tutti i titolari di assegno vitalizio regionale e parlamentare, diretto o indiretto, senza gradualità di sorta". Il giudice rimettente denuncia la violazione degli articoli 2, 3, 97 e 117, comma primo, della Costituzione, ritenendo le disposizioni censurate contrastanti con il principio del legittimo affidamento come declinato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ulteriore censura concerne il riparto di competenze tra Stato e Regioni. La riduzione dei vitalizi disposta dal legislatore regionale, a parere del rimettente, avrebbe invaso la competenza statale, travalicando la potestà legislativa in materia di ordinamento degli uffici regionali e del personale prevista dallo statuto di autonomia.

Norme censurate

Trentino-Alto Adige

L.R. 11 luglio 2014, n. 4

Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti.

TITOLO I

Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e provvedimenti conseguenti

Art. 1 Interpretazione autentica del termine "valore attuale" di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e provvedimenti conseguenti.

In vigore dal 17 luglio 2014

1. Il termine "valore attuale" di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), dal momento di entrata in vigore della legge regionale stessa, si interpreta nel senso che esso fa riferimento al "valore attuale medio".
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza provvede alla nuova quantificazione del valore attuale medio di cui al comma 1, secondo i parametri indicati all'articolo 2, applicati secondo criteri di ragionevolezza, e adotta tutti i provvedimenti conseguenti. Sono nulli tutti gli atti che contengano pregresse quantificazioni del valore attuale e ogni atto conseguente.
3. Sono soggetti alla nuova quantificazione i Consiglieri regionali, cessati dal mandato, che abbiano maturato il requisito di età previsto per l'attribuzione dell'assegno vitalizio e il diritto alla corresponsione dell'assegno stesso, nonché gli aventi diritto di coloro che sono deceduti nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 2012 e il momento in cui è divenuto possibile l'esercizio della facoltà di opzione del valore attuale di cui all'articolo 10, comma 2, della medesima legge.
4. Per i Consiglieri che non hanno ancora maturato i requisiti previsti, ossia per coloro che non hanno ancora maturato il requisito dell'età, oppure non hanno ancora maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio, l'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2012 si interpreta nel senso che il calcolo del valore attuale va effettuato nel momento di maturazione di tali requisiti, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e con le modalità previste dall'articolo 3.
5. Le modalità di recupero delle maggiori somme erogate sono indicate nell'articolo 3.

Art. 2 Parametri applicativi per la determinazione del valore attuale medio.

In vigore dal 17 luglio 2014

1. I parametri applicativi da utilizzare per la determinazione del valore attuale medio, alla data della valutazione, sono i seguenti:
 - a) in relazione alla componente di natura finanziaria, la curva dei tassi reali desunta dalla media semplice dei tassi mensili pubblicati dalla Banca d'Italia nel proprio indice denominato "Rendistato per fasce di vita residua", considerando i tassi risultanti nei dodici mesi antecedenti la data di valutazione e, in prima applicazione, quelli riferiti al periodo da giugno 2012 a maggio 2013. I tassi reali si ottengono, scontando i tassi medi prima definiti al tasso di inflazione programmata, prevista dal vigente Documento di Economia e Finanza (DEF) che, in prima applicazione, è pari all'1,50 per cento;
 - b) in relazione alla componente di natura demografica, la probabilità di sopravvivenza è ottenuta dalla tavola IPS55 impegni immediati, applicando la prevista scala di age-shifting, suddivisa per sessi.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

2. L'adeguamento dei parametri di cui al comma 1 viene fatto con periodicità annuale in sede di approvazione del Bilancio del Consiglio regionale.
3. Il valore attuale medio spettante agli interessati di cui alla presente legge viene decurtato di una trattenuta del 10 per cento a titolo di contributo di solidarietà.

Art. 3 Restituzioni e recuperi.

In vigore dal 17 luglio 2014

1. Ai Consiglieri che hanno beneficiato dell'attribuzione del valore attuale secondo condizioni e criteri di calcolo più favorevoli di quelli previsti dalla presente legge è fatto obbligo di restituzione. Agli stessi è indirizzata formale richiesta di restituire l'intera somma percepita o quella corrispondente al maggior valore attuale riconosciuto.
2. Le somme liquide, restituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono computate a compensazione parziale o totale delle somme da restituire.
3. La restituzione di cui al comma 1 avviene sia sotto forma di accredito a favore del Consiglio regionale che attraverso la riassegnazione di quote del Fondo Family, come prevista dall'articolo 4. I Consiglieri che non siano titolari di quote del Fondo Family possono provvedere alla restituzione attraverso la riduzione del 50 per cento dell'assegno vitalizio diretto o di reversibilità spettante fino alla totale restituzione degli importi a debito.
4. Qualora entro novanta giorni dalla formale richiesta di cui al comma 1 i Consiglieri interessati o i loro eredi non procedano ai sensi del presente articolo alla restituzione delle somme corrispondenti al maggior valore attuale attribuito, il Consiglio promuove le iniziative giudiziarie necessarie ad ottenere detta restituzione, anche con diritto di rivalsa nei confronti degli eredi.
5. La restituzione dovuta dai Consiglieri regionali di cui al comma 4 dell'articolo 1 può avvenire, anche in forma dilazionata, sotto forma di accredito a favore del Consiglio regionale della somma percepita in contanti, sotto forma di recupero sull'indennità consiliare mensile o sotto forma di recupero della somma corrispondente alla trattenuta mensile per il contributo obbligatorio che i Consiglieri sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà, con conseguente rinuncia all'indennità di fine mandato per il corrispondente periodo di recupero. Nel caso di opzione per la restituzione dilazionata, all'importo da restituire viene applicato il tasso di inflazione programmata.
6. Su motivata richiesta relativa alla impossibilità, anche parziale, di restituire la quota del valore attuale ottenuta in acconto da parte dei Consiglieri di cui al comma 4 dell'articolo 1, l'Ufficio di Presidenza stabilisce le modalità di recupero, prevedendo idonee forme di garanzia.

Art. 4 Riassegnazione delle quote dello strumento finanziario di cui all'articolo 10, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 6 del 2012 - Modifiche al Regolamento di gestione del Fondo Family.

In vigore dal 17 luglio 2014

1. Le quote del Fondo Family di cui i Consiglieri sono titolari sono rideterminate sulla base della quantificazione del valore attuale medio di cui alla presente legge, tenendo altresì conto della restituzione di cui al comma 3 dell'articolo 3.
2. Le quote non spettanti ai Consiglieri, a seguito della rideterminazione di cui al comma 1 e alla conseguente riassegnazione, devono essere restituite da parte dei Consiglieri titolari al Consiglio regionale, mediante idoneo atto di trasferimento.
3. Dell'atto di trasferimento delle quote di cui al comma 2 il Consiglio regionale informa il gestore dello strumento finanziario.
4. Gli atti di cessione delle quote del Fondo Family ai Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio, il cui valore attuale medio viene rideterminato nel momento di maturazione dei medesimi e corrisposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 7, sono nulli e le relative quote rientrano nella disponibilità del Consiglio regionale per gli effetti delle norme previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale informa il gestore dello strumento finanziario della titolarità delle quote stesse.
5. A seguito della rideterminazione complessiva della composizione delle quote del Fondo Family il gestore dello strumento finanziario, entro il termine massimo di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le modifiche al regolamento di gestione conseguenti all'applicazione della stessa, nel rispetto dei criteri di seguito indicati:
 - a) equiparazione delle Quote di Classe B alle Quote di Classe A, ai fini dei Rimborsi Parziali e del riparto della Quota Spettante nella fase di Liquidazione finale del Fondo, come definiti dal Regolamento di gestione;
 - b) automatica conversione in Quote di Classe A delle Quote di Classe B, a fronte dei trasferimenti attuati in esecuzione delle previsioni di cui alla presente legge;
 - c) ridefinizione del quorum deliberativo dell'Assemblea dei Partecipanti in rapporto alla consistenza delle due classi di Quote, prevedendo a tal fine che:



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

1. le delibere dell'Assemblea dei Partecipanti siano validamente assunte con il voto favorevole delle sole Quote di Classe A in caso di mancata presenza di titolari di Quote di Classe B;
2. il quorum deliberativo delle Quote di Classe B sia pari al 50 per cento più una quota del totale delle Quote di Classe B in circolazione.

Trentino-Alto Adige

L.R. 11 luglio 2014, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino - Alto Adige), come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, dalla legge regionale 16 novembre 2009, n. 8, dalla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 e dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica.

Art. 2 Riduzione sull'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità.

In vigore dal 17 luglio 2014

1. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge l'ammontare lordo mensile di tutti gli assegni vitalizi diretti, non attualizzati, e di reversibilità, compresi quelli già in godimento o attribuiti, è ridotto di una percentuale del 20 per cento, desunta dalla percentuale di riduzione della indennità parlamentare lorda di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni, alla data del 1° gennaio 2014, rispetto all'indennità parlamentare lorda indicata nell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino - Alto Adige).

Art. 3 Limite di cumulo di assegni vitalizi.

In vigore dal 17 luglio 2014

1. Ove il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilità goda di altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilità per aver ricoperto cariche di parlamentare nazionale o europeo o per essere stato componente di organi di altre Regioni, l'assegno erogato dal Consiglio regionale, considerato ai fini del calcolo del cumulo al lordo del valore attuale, viene ridotto, qualora l'importo lordo complessivo degli assegni stessi superi la misura lorda di euro 9.000,00 per gli assegni vitalizi diretti, rispettivamente calcolata in modo proporzionale per gli assegni vitalizi di reversibilità.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilità erogato dal Consiglio regionale è tenuto a dichiarare all'Ufficio di Presidenza o di non percepire alcun assegno vitalizio diretto o di reversibilità, o l'ammontare lordo degli assegni percepiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. In caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di dichiarazione previsto dal comma 2, l'assegno vitalizio diretto o di reversibilità viene sospeso e, per le due mensilità già erogate, si provvede al recupero dell'indebitato in base alle comuni procedure.

CAMERA DI CONSIGLIO 20 MARZO 2019

POTERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, CON RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA DELL'AMMINISTRATO IN AMBITO SANITARIO, IN RELAZIONE AL RIFIUTO DELLE CURE

Capacità giuridica e di agire - Amministrazione di sostegno con attribuzione della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario - Possibilità per l'amministratore di sostegno, in assenza di disposizioni anticipate di trattamento (DAT) dell'amministrato e di opposizione del medico sull'appropriatezza e necessità delle cure proposte, di rifiutare, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell'amministrato.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

(R. O. 116/2018)

Il giudice tutelare del Tribunale di Pavia solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 4 e 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) laddove stabiliscono che l'amministratore di sostegno, al quale sia conferita la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in mancanza di disposizioni anticipate di trattamento (DAT) dell'amministrato, possa rifiutare - senza l'autorizzazione del giudice tutelare - le cure necessarie al mantenimento in vita dell'amministrato. A suo parere le modalità d'esercizio del rifiuto delle cure prevedendo l'intervento dell'autorità giudiziaria solo nel caso di opposizione del medico che, contrariamente alla determinazione dell'amministratore di sostegno, ritenga invece le cure appropriate e necessarie, appaiono inidonee a salvaguardare la natura eminentemente personale di tale diritto, ledendo, in contrasto con gli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, il diritto alla vita, alla salute, alla autodeterminazione e alla dignità della persona. Il rimettente censura, inoltre, le disposizioni denunciandone l'irragionevolezza sia rispetto alle previsioni degli articoli 374 e 375 del codice civile, che richiedono la necessaria autorizzazione del giudice tutelare per il compimento di taluni atti attinenti alla sfera patrimoniale dell'amministrato, sia rispetto al trattamento riservato ad altri atti personalissimi, come la separazione sia, infine, con il dettato della legge n. 219 del 2017 tendente alla valorizzazione della volontà della persona.

Norme censurate

L. 22 dicembre 2017, n. 219.

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

Art. 3. Minori e incapaci

In vigore dal 31 gennaio 2018

(omissis)

4. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.

5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.